

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ALIMENTARI

Per le Piccole e Medie Imprese del Settore alimentare

Triennio economico e normativo 2016 – 2019

Codice Contratto: 474

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Piccole e Medie Imprese del settore alimentare sottoscritto tra **CIFA**, ed il sindacato dei lavoratori **CONFSAL** e le rispettive federazioni **Fesica-CONFSAL** e **Fisals-CONFSAL** è valido per il triennio economico e normativo 2016-2019 e può essere applicato dalle Piccole e Medie Imprese industriali, artigiane e commerciali operanti nel settore alimentare aderenti a CIFA.

Il Contratto Collettivo Nazionale contiene misure significative in materia di occupazione, flessibilità, politiche attive, erogazioni salariali legate ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, adeguamento delle competenze e welfare; sono state introdotte quelle novità capaci di cogliere le nuove sfide poste dal mercato del lavoro in un settore strategico come quello delle imprese alimentari.

Retribuzione di primo ingresso e regime di reimpiego

Sono previsti due istituti volti ad incentivare e favorire l’inserimento lavorativo di soggetti privi di esperienza professionale e il reinserimento di particolari categorie di lavoratori svantaggiati quali ultracinquantenni, disoccupati di lunga durata, donne prive di impiego da almeno sei mesi e soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

Al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze il datore di lavoro fornisce al lavoratore una specifica formazione della durata minima di 80 ore nei primi due anni dall'assunzione. In ragione di tale obbligo di formazione, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di corrispondere al lavoratore, per i primi due anni dall'assunzione, una retribuzione ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento e commisurata alle reali competenze professionali del lavoratore neoassunto.

Regime retributivo differenziato per il rilancio delle aree svantaggiate

In considerazione delle forti differenziazioni produttive che caratterizzano il nostro Paese, al fine di contrastare il lavoro irregolare e sostenere i livelli occupazionali nei contesti territoriali più depressi, viene introdotto in via sperimentale un “regime retributivo differenziato” per il rilancio dell'occupazione in determinate aree territoriali. Tale regime retributivo di favore, valido per le aziende operanti nel mezzogiorno, nei comuni montani o rurali e nei territori in stato di calamità dichiarata, potrà essere applicato per un periodo di 36 mesi e senza limitazioni nelle ipotesi di crisi aziendale e occupazionale o nella fase di avvio di nuove attività.

Periodo di prova

Al fine di migliorare la fase dell'inserimento lavorativo, la durata del periodo di prova per le assunzioni a tempo indeterminato è stata aumentata in modo da rendere ponderata e consapevole l'assunzione e contemperare gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore.

Flessibilità

Il nuovo CCNL consente una maggiore efficienza organizzativa attraverso una flessibilità dell'orario di lavoro rispondente alle necessità connesse ai cicli produttivi nel settore alimentare. Vengono previsti due diversi tipi di flessibilità, quella individuale e quella collettiva allo scopo di far fronte in modo più immediato ed efficiente alle variazioni dell'intensità lavorativa. Vengono regolamentate, inoltre, tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di rendere più flessibile il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele del lavoratore. Allo stesso fine viene implementata la banca delle ore e vengono previste numerose deroghe alle limitazioni per la stipula e la successione di contratti a tempo determinato.

Banca delle ore

Nella banca delle ore confluiscono le ore maturate a titolo di lavoro straordinario, consentendo ai lavoratori di convertire le suddette ore in permessi compensativi.

Tutte le tipologie di lavoro straordinario possono confluire nella banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, così da integrare la conciliazione dei tempi vita-lavoro con le esigenze di flessibilità richieste mercato.

Cessione di ferie per malattia

Il nuovo Contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni introdotte in materia e consente al lavoratore di godere dei riposi e delle ferie cedute dai colleghi al fine di assistere i figli minori in particolari condizioni di salute, in modo da offrire uno strumento di solidarietà sociale tra personale dipendente.

Premio presenza, premi di produttività e welfare aziendale

Al fine di incentivare la produttività aziendale e premiare i lavoratori più impegnati ed assidui, viene prevista una gratifica presenze dall'importo definito in proporzione alla maggiore presenza del lavoratore in azienda.

Il premio presenza potrà essere trasformato in premio di produttività detassabile a seguito della sottoscrizione di uno specifico accordo aziendale o territoriale. E' possibile, inoltre, definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto, esenti da ogni tassazione.

Apprendistato

Per favorire un maggiore ricorso all'apprendistato il CCNL Intersettoriale regola tutte le tipologie di apprendistato: **l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica**, ritenuto dalle parti strumento principe per la realizzazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro; **l'apprendistato professionalizzante**, reso operativo anche attraverso la regolamentazione di profili formativi specificamente individuati capaci di soddisfare le esigenze formative dell'apprendista e quelle professionali richieste dall'azienda e **l'apprendistato di alta formazione e ricerca, finalizzato al conseguimento** di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Viene disciplinato, inoltre, **l'apprendistato in cicli stagionali** che consente alle aziende stagionali di assumere apprendisti con più contratti di lavoro a termine, di durata non inferiore ai 4 mesi e per una durata complessivamente non superiore ai quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

L'apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un'azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell'assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.

Scatti di competenza

Gli scatti di anzianità sono stati trasformati in *"scatti di competenza"*. Gli aumenti periodici della retribuzione vengono legati ad effettivi incrementi di professionalità e competenza del lavoratore, e non più semplicemente all'anzianità di servizio, favorendo così la cultura dell'aggiornamento professionale continuo. Tali scatti. Infatti, matureranno in conseguenza della partecipazione del lavoratore ad attività e percorsi formativi inerenti alla propria qualifica professionale. E' prevista anche la possibilità, da definire a livello aziendale, di sostituzione e/o integrazione dello scatto di competenza con un premio di produttività stabilito a livello aziendale o territoriale.

Malattia

Per quanto riguarda il trattamento della malattia, al fine di incentivare la produttività, la carenza malattia è retribuita al 60% nel limite massimo di sei eventi morbosi nell'anno.

Bilateralità e welfare

L'ente bilaterale di riferimento è l'EBINASPRI al quale sono demandate dalle Parti firmatarie compiti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione professionale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e welfare.

La tutela ed il benessere dei lavoratori sono garantiti dall'istituzione di due nuovi fondi, Sanarcom e Welfarcom, che forniscono prestazioni sanitarie integrative e di welfare aziendale al fine di sostenere la funzione sociale ed economica dell'impresa.

TABELLE RETRIBUTIVE REGIME ORDINARIO (ESCLUSA PANIFICAZIONE INDUSTRIALE)

Retribuzioni base e aumenti retributivi

Livello	Paga Base e Contingenza			
	01/12/2016	01/11/2017	01/11/2018	01/11/2019
Quadri	2835	2860	2895	2940
Primo livello	2735	2760	2793	2835
Secondo livello	2440	2463	2492	2530
Terzo livello	2100	2120	2142	2172
Quarto livello	1905	1920	1940	1970
Quinto livello	1760	1772	1790	1815
Sesto livello	1660	1673	1690	1712
Settimo livello	1562	1575	1590	1610
Ottavo livello	1465	1475	1490	1510

TABELLE RETRIBUTIVE REGIME ORDINARIO SETTORE PANIFICAZIONE INDUSTRIALE

Retribuzioni base e aumenti retributivi

Livello	Paga Base e Contingenza			
	01/12/2016	01/11/2017	01/11/2018	01/11/2019
Primo livello	1960	1980	2000	2035
Secondo livello	1843	1860	1885	1915
Terzo livello A	1740	1753	1775	1803
Terzo livello B	1652	1670	1690	1712
Quarto livello	1470	1480	1501	1520
Quinto livello	1360	1372	1390	1405
Sesto livello	1225	1235	1245	1262

TABELLE RETRIBUTIVE REGIMI DIFFERENZIATI (ESCLUSA PANIFICAZIONE INDUSTRIALE)

01/12/16

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Quadri	2835			2268
Primo livello	2735			2188
Secondo livello	2440			1952
Terzo livello	2100	1575	1785	1680
Quarto livello	1905	1429	1619	1524
Quinto livello	1760	1320	1496	1408
Sesto livello	1660	1245	1411	1328
Settimo livello	1562	1171	1328	1250
Ottavo livello	1465			1172

01/11/17

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Quadri	2860			2288
Primo livello	2760			2208
Secondo livello	2463			1970
Terzo livello	2120	1590	1802	1696
Quarto livello	1920	1140	1632	1536
Quinto livello	1772	1329	1506	1417
Sesto livello	1673	1255	1422	1338
Settimo livello	1575	1181	1339	1260
Ottavo livello	1475			1180

01/11/18

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Quadri	2895			2316
Primo livello	2793			2234
Secondo livello	2492			1994
Terzo livello	2142	1606	1820	1714
Quarto livello	1940	1455	1649	1552
Quinto livello	1790	1342	1521	1432
Sesto livello	1690	1267	1436	1352
Settimo livello	1590	1192	1351	1272
Ottavo livello	1490			1192

01/11/19

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzione aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Quadri	2940			2352
Primo livello	2835			2268
Secondo livello	2530			2024
Terzo livello	2172	1629	1846	1737
Quarto livello	1670	1252	1420	1336
Quinto livello	1815	1361	1543	1452
Sesto livello	1712	1284	1455	1370
Settimo livello	1610	1207	1368	1288
Ottavo livello	1510			1208

TABELLE RETRIBUTIVE REGIMI DIFFERENZIATI SETTORE PANIFICAZIONE INDUSTRIALE

01/12/16

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Primo livello	1960			1568
Secondo livello	1843			1474
Terzo livello A	1740	1305	1479	1392
Terzo livello B	1652	1239	1404	1321
Quarto livello	1470	1102	1249	1176
Quinto livello	1360	1020	1156	1088
Sesto livello	1225			980

01/11/17

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Primo livello	1980			1584
Secondo livello	1860			1488
Terzo livello A	1753	1315	1490	1402
Terzo livello B	1670	1252	1419	1336
Quarto livello	1480	1110	1258	1184
Quinto livello	1372	1029	1166	1098
Sesto livello	1235			988

01/11/18

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzioni aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Primo livello	2000			1600
Secondo livello	1885			1508
Terzo livello A	1775	1331	1509	1420
Terzo livello B	1690	1267	1436	1352
Quarto livello	1501	1126	1276	1200
Quinto livello	1390	1042	1181	1112
Sesto livello	1245			996

01/11/19

Livello	Retribuzioni regime ordinario	Retribuzioni regime di primo ingresso e di reimpiego		Retribuzione aree svantaggiate
		1° anno	2° anno	
Primo livello	2035			1628
Secondo livello	1915			1532
Terzo livello A	1803	1352	1532	1442
Terzo livello B	1712	1284	1455	1369
Quarto livello	1520	1140	1292	1216
Quinto livello	1405	1054	1194	1124
Sesto livello	1262			1010